

NUOVE TABELLE DEI CREDITI SCOLASTICI E TABELLE DI CONVERSIONE
(Allegato A del d.lgs 62/2017)

Con la circolare prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018, il MIUR ha comunicato le nuove regole dell'esame di stato che saranno attuate a partire dall'anno scolastico in corso.

Gli studenti delle classi quinte usciranno dagli scrutini finali con un credito finale che oscillerà da un minimo di 22 crediti scolastici su 40 ad un massimo di 40 su 40.

Mentre per il credito della classe quinta, **come prevede l'allegato A del d.lgs. 62/2017**, si potranno avere da un minimo di 7 crediti scolastici ad un massimo di 15, per i due anni precedenti, terza e quarta secondaria di II grado, a cui è stato già assegnato un punteggio in venticinquesimi, è stata creata una tabella di conversione.

TABELLA A
Allegata al Decreto 62/2017

CREDITO SCOLASTICO Candidati interni

MEDIA DEI VOTI	CREDITO SCOLASTICO (PUNTI)		
	I ANNO	II ANNO	III ANNO
$M < 6$	-	-	7 - 8
$M = 6$	7 - 8	8 - 9	9 - 10
$6 < M \leq 7$	8 - 9	9 - 10	10 - 11
$7 < M \leq 8$	9 - 10	10 - 11	11 - 12
$8 < M \leq 9$	10 - 11	11 - 12	13 - 14
$9 < M \leq 10$	11 - 12	12 - 13	14 - 15

NOTA – “**M**” rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Al fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, nessun voto può essere inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente.

Sempre ai fini dell’ammissione alla classe successiva e dell’ammissione all’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione, il voto di comportamento non può essere inferiore a sei decimi. Il voto di comportamento, concorre, nello stesso modo dei voti relativi a ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto secondo l’ordinamento vigente, alla determinazione della media M dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno scolastico.

Il credito scolastico, da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre la media M dei voti, anche l’assiduità della frequenza scolastica, l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti.

Per la terza classe degli Istituti Professionali "M" non è rappresentato dal voto conseguito agli esami di qualifica, espresso in decimi ma dal voto dello scrutinio di ammissione alla classe successiva.

Fase transitoria

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che l'attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito attribuito negli anni precedenti (classi III e classi III e IV), distinguendo tra chi sosterrà l'esame nel 2018/19 e chi lo sosterrà nel 2019/2020:

- chi affronterà l'esame nel corrente anno scolastico avrà il credito "vecchio" del III e IV anno da convertire, nuovo per il quinto;
- chi affronterà l'esame nel 2019/20 avrà il credito "vecchio" del III anno da convertire, nuovo per il quarto e il quinto.

Ecco le tabelle di conversione:

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2018/2019	
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III (A.S. 2016/2017)	
E NEL IV ANNO (A.S. 2017/2018)	
6	15
7	16
8	17
9	18
10	19
11	20
12	21
13	22
14	23
15	24
16	25

CANDIDATI CHE SOSTENGONO L'ESAME NELL'A.S. 2019/2020	
TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III ANNO (A.S. 2017/2018)	
3	7
4	8
5	9
6	10
7	11
8	12

Tempistica e comunicazione conversione credito a.s. 2018/19

I consigli di classe, leggiamo nella suddetta circolare Miur, svolgono tempestivamente e, comunque, non più tardi degli scrutini intermedi, la conversione del credito scolastico conseguito nel III e nel IV anno di corso da ciascuno studente (secondo quanto indicato nelle sopra riportate tabelle), verbalizzandone l'esito.

L'esito dell'operazione di conversione del credito sarà comunicata agli studenti e alle famiglie tramite i consueti canali di comunicazione scuola- famiglia, al fine di rendere consapevole ciascun alunno della nuova situazione.

Credito candidati esterni

Il credito scolastico ai candidati esterni è attribuito (sempre in riferimento alla tabella A) dal consiglio della classe innanzi al quale i medesimi sostengono l'esame preliminare, sulla base della documentazione del curriculum scolastico e dei risultati delle prove preliminari.